



Organizzazione
Internazionale
del Lavoro

Protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo

Un'analisi comparativa





Organizzazione
Internazionale
del Lavoro

Protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo

Un'analisi comparativa

Valli Corbanese

Gianni Rosas

Copyright © Organizzazione Internazionale del Lavoro 2020

Prima pubblicazione 2020

Le pubblicazioni dell'Ufficio Internazionale del Lavoro godono della protezione del diritto di autore in virtù del protocollo n. 2 della Convenzione universale per la protezione del diritto di autore. Si potranno tuttavia riprodurre brevi passaggi senza autorizzazione, alla condizione che venga menzionata la fonte. Ogni richiesta di autorizzazione di riproduzione o di traduzione va indirizzata a Publications du BIT (Droits et licences), Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Svizzera, o tramite email a: rights@ilo.org. Tali richieste sono sempre gradite.

Le biblioteche, istituzioni o altri utilizzatori registrati presso un organismo di gestione dei diritti di riproduzione possono eseguire copie conformemente alle condizioni e diritti concessi loro. Visitare il sito <http://www.ifro.org> per individuare l'organismo responsabile della gestione dei diritti di riproduzione in ogni paese.

Protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo. Un'analisi comparativa.

Roma, Organizzazione Internazionale del Lavoro, novembre 2020.

ISBN: 978-92-2-033716-5 (pdf web)

Pubblicazione a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino.

Disponibile in inglese: *Protection and assistance of victims of labour exploitation. A comparative analysis*, ISBN 978-92-2-033715-8 (pdf web), Roma 2020.

Le denominazioni usate nelle pubblicazioni dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, che sono conformi alla prassi delle Nazioni Unite, e la presentazione dei dati che vi figurano non implicano l'espressione di opinione alcuna da parte dell'Ufficio Internazionale del Lavoro in merito allo stato giuridico di alcun paese, area o territorio, o delle sue autorità, o rispetto al tracciato delle relative frontiere.

Gli articoli, studi e altri testi firmati sono pubblicati sotto la responsabilità dei loro autori senza che l'Ufficio Internazionale del Lavoro faccia proprie le opinioni che vi sono espresse.

Qualsiasi riferimento a nomi di ditte, o prodotti, o procedimenti commerciali non implica alcun apprezzamento da parte dell'Ufficio Internazionale del Lavoro; di converso, la mancata menzione di una ditta, o prodotto, o procedimento commerciale non significa disapprovazione alcuna.

Informazioni sulle pubblicazioni e sui prodotti elettronici dell'ILO sono disponibili sul sito <http://ilo.org/publns>

Indice

1.	Introduzione	7
2.	Misure di protezione e assistenza	7
2.1	Identificazione	8
2.2	Assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo	14
2.2.1	Alloggi	14
2.2.2	Cure mediche e servizi sanitari	15
2.2.3	Assistenza legale	16
2.2.4	Assistenza linguistica	16
2.2.5	Sostegno finanziario	16
2.2.6	Permessi di soggiorno temporaneo e per motivi di lavoro	17
2.2.7	Sostegno al rimpatrio	17
2.2.8	Risarcimento e ricorsi legali	18
3.	Strutture di governance e modalità di erogazione dei servizi	18
4.	Conclusioni e risultati dell'analisi	22
5.	Bibliografia	25

1. Introduzione

La presente nota tecnica analizza le misure, i sistemi di *governance* e le modalità di erogazione dei servizi di protezione e assistenza rivolti alle vittime di sfruttamento lavorativo. Essa si basa sull'analisi della letteratura disponibile e delle misure adottate a livello nazionale nel rispetto degli strumenti internazionali ed europei sulla protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo e della tratta di esseri umani¹.

La maggior parte dei sistemi di protezione e assistenza analizzati nella nota sono stati progettati dai paesi europei per supportare le vittime di tratta. Negli ultimi anni, questi sistemi sono stati ampliati per assistere le vittime di sfruttamento (sfruttamento lavorativo, lavoro forzato, accattonaggio, servitù domestica²). La maggior parte dei paesi europei ha istituito dei meccanismi nazionali di riferimento (*referral*) volti ad identificare, proteggere e assistere le vittime. Essi si basano su accordi di collaborazione attraverso i quali le agenzie governative adempiono ai loro obblighi di protezione e promozione dei diritti umani delle vittime, in collaborazione con le organizzazioni della società civile³.

Nonostante gli elementi di diversità che contraddistinguono i sistemi di protezione e di assistenza vigenti a livello nazionale, si possono notare alcune caratteristiche comuni, ovvero:

- (i) procedure chiare per l'identificazione (formale) delle vittime, requisito essenziale per l'attivazione del sistema di protezione e per dare sostegno individualizzato alle vittime;
- (ii) un'ampia gamma di servizi di assistenza che includono l'accoglienza, l'assistenza sanitaria e legale e al rimpatrio; e
- (iii) strutture di *governance* che coinvolgono agenzie governative e non governative sia nello sviluppo che nell'erogazione dei servizi di protezione.

2. Misure di protezione e assistenza

La protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo si articola su diversi livelli. Ha inizio con l'identificazione delle potenziali vittime, si estende alle misure di prima assistenza e termina con la reintegrazione socio-lavorativa di lungo termine⁴. La maggior parte dei sistemi di protezione dei paesi europei è stata inizialmente programmata come parte delle politiche volte a combattere il fenomeno della tratta di esseri umani, soprattutto ai fini

¹ Si vedano il Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione della tratta di esseri umani (2000); la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2005); la Direttiva europea 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; il Protocollo dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato e la Raccomandazione n. 203 del 2014 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato (misure complementari). Una sintesi degli strumenti esistenti a livello internazionale, europeo e nazionale per affrontare la tratta di esseri umani, il lavoro forzato e le pratiche correlate è disponibile in OIL, *Review of Policies and Programmes to Tackle Labour Exploitation, Illegal Recruitment and Forced Labour in Europe*, in corso di pubblicazione.

² I dati della Commissione Europea mostrano che la forma più diffusa di tratta di essere umani è quella ai fini di sfruttamento sessuale (56 per cento del totale delle vittime registrate), mentre un ulteriore 26 per cento si riferisce alla tratta per sfruttamento lavorativo. CE, *Second Report on the Progress Made in the Fight against Trafficking in Human Beings*, 2018.

³ ODIHR, *National Referral Mechanism: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons*, 2004. Anche l'Unione Europea definisce il meccanismo di *referral* come un meccanismo volto a identificare, proteggere e assistere le vittime di tratta di esseri umani, attraverso il *referral* (riferimento) e il coinvolgimento delle autorità pubbliche competenti e della società civile" (definizione tratta dalle Conclusioni sulla nuova strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani 2012-2016 della 3.195^a riunione del Consiglio giustizia e affari interni, 25 ottobre 2012).

⁴ Per un esame sulle misure di inclusione socio-lavorativa di lungo termine rivolte alle vittime di sfruttamento, vedasi: OIL, *Lavoro dignitoso e inclusione sociale delle vittime di sfruttamento lavorativo. Un'analisi comparativa*, 2020.

di sfruttamento sessuale. Negli ultimi anni, questi meccanismi di protezione e assistenza hanno gradualmente ampliato il loro ambito di applicazione con l'obiettivo di rispondere alle necessità delle vittime di altre forme di sfruttamento (sfruttamento lavorativo, accattonaggio, traffico di organi). In alcuni paesi (ad esempio Germania, Italia, Spagna e Regno Unito), la protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo è diventata un obiettivo specifico dei sistemi nazionali di protezione e assistenza. Altri paesi europei invece (ad esempio Austria, Danimarca e Lussemburgo) continuano a destinare i sistemi di protezione e assistenza principalmente alle vittime di tratta di esseri umani⁵.

2.1 Identificazione

Il processo di identificazione delle potenziali vittime è centrale nelle strategie di protezione e assistenza in materia di sfruttamento lavorativo⁶. I principali attori coinvolti nel processo di identificazione formale e informale variano da paese a paese.

Considerando che la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo costituisce un reato penale, l'identificazione formale delle potenziali vittime è generalmente una competenza delle autorità pubbliche che operano in materia di vigilanza e contrasto (ad esempio la polizia, l'ispettorato del lavoro, i servizi per l'immigrazione e di frontiera, la magistratura e i servizi sanitari e sociali). Il processo di identificazione è svolto da personale formato a raccogliere le prove sui reati connessi alla tratta ai fini di sfruttamento (colloqui con la potenziale vittima, accertamento dei fatti e testimonianze e interventi attuati nell'ambito dei sistemi di protezione — vedasi il Riquadro 1).

In Austria, ad esempio, dove non esiste un meccanismo nazionale di *referral*, l'identificazione formale delle vittime è effettuata dalla polizia e dalle sue unità investigative dislocate nelle province federali⁷. Gli agenti di polizia sono dotati di manuali operativi a supporto dell'attività investigativa che contengono anche gli indici di sfruttamento per l'identificazione delle vittime. In Lussemburgo, la polizia (il comando che si occupa di criminalità organizzata) è l'unica autorità competente ad assegnare lo status di vittima di tratta, sulla base degli indici sviluppati nelle procedure per il contrasto al traffico di esseri umani⁸. In Spagna, il sistema per la protezione delle vittime di tratta di esseri umani — che è stato realizzato nel 2011 — stabilisce l'obbligo per le autorità di vigilanza e contrasto (polizia, ispettorato del lavoro e della previdenza sociale, servizi per l'immigrazione e di controllo delle frontiere) di segnalare ogni caso sospetto di tratta alla Procura⁹. Le autorità competenti per l'identificazione delle vittime sono funzionari degli enti di vigilanza e contrasto con una formazione specifica nella prevenzione della tratta e nell'identificazione e assistenza alle vittime. L'identificazione della vittima si basa su tre elementi: (i) valutazione degli indici di sfruttamento; (ii) colloquio con la persona interessata; e (iii) informazioni/testimonianze

⁵ La maggior parte dei meccanismi di protezione e assistenza esaminati nella presente nota tecnica sono stati istituiti con l'obiettivo di conformarsi alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005. Nell'Unione europea sono state adottate diverse Direttive nell'ambito delle politiche migratorie e del diritto penale che inquadrano l'azione degli Stati membri contro il lavoro forzato e la tratta di esseri umani per sfruttamento lavorativo. Per un'analisi del quadro giuridico dell'Unione europea, si veda OIL, *Review of Policies and Programmes to Tackle Labour Exploitation*.

⁶ L'articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani impone agli Stati firmatari di adottare misure per identificare le vittime di tratta. A tal fine, gli Stati devono fornire alle autorità competenti personale formato e qualificato nella prevenzione e lotta contro la tratta, nonché nell'identificazione e assistenza delle vittime.

⁷ GRETA, *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Austria. Second Evaluation Round*, 2015.

⁸ Queste procedure non sono disponibili al pubblico, si veda GRETA, *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Luxembourg. Second Evaluation Round*, 2018.

⁹ Spagna, Governo, *Protocolo marco de protección de víctimas de trata de seres humanos*, 2011.

da parte di terzi¹⁰. In Germania, le procedure dell'Unità di controllo finanziario per la lotta al lavoro sommerso sono state modificate nel 2017 per guidare gli ispettori del lavoro nell'identificazione di casi di sfruttamento lavorativo. Secondo queste nuove procedure, il ruolo dei funzionari dell'Unità è quello di raccogliere le prove dello sfruttamento lavorativo e di trasferire il fascicolo investigativo alla polizia attraverso gli uffici della Procura¹¹.

Riquadro 1: Pratiche nazionali per l'identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo

In molti paesi, le autorità di vigilanza e contrasto stanno potenziando gli strumenti per l'identificazione delle vittime attraverso:

- (i) l'istituzione di unità specializzate con personale formato per l'identificazione delle vittime di tratta, di sfruttamento lavorativo e altre forme di schiavitù moderna;
- (ii) la realizzazione di ispezioni congiunte tra i diversi enti (ispettorato del lavoro, polizia e autorità per l'immigrazione);
- (iii) la condivisione delle informazioni tra le autorità di vigilanza e contrasto per l'identificazione di lavoratori, luoghi di lavoro e settori economici maggiormente a rischio; e
- (iv) attività di formazione congiunte per il personale delle autorità di contrasto sulla base degli indici di sfruttamento lavorativo e di lavoro forzato¹².

Fonte: OIL, *Review of Policies and Programmes to Tackle Labour Exploitation, Illegal Recruitment and Forced Labour in Europe* (in corso di pubblicazione).

Nei paesi che dispongono di un meccanismo nazionale di *referral*, il processo di identificazione formale può anche coinvolgere le organizzazioni della società civile. In questi casi, l'identificazione può essere effettuata durante le attività di sensibilizzazione svolte dalle organizzazioni che fanno parte del sistema di *referral*, o tramite i numeri verdi e i servizi telefonici per raccogliere e assistere le vittime.

In alcuni paesi (ad esempio Italia, Paesi Bassi e Regno Unito), il processo di identificazione si compone di due fasi. La prima fase consiste nell'identificazione preliminare, finalizzata allo screening iniziale della presunta vittima, dare risposta ai bisogni immediati (alloggio, cure mediche, informazioni) e indirizzare la stessa ai servizi specializzati. L'identificazione formale, che varia a seconda del paese considerato, conferisce alla persona lo status di vittima, determinato dal personale autorizzato (ossia le autorità di vigilanza e contrasto, i servizi sociali, ma anche le organizzazioni non governative). Nel Regno Unito, ad esempio, l'identificazione preliminare (screening iniziale) è svolto dal personale delle organizzazioni di primo intervento (ossia il personale delle organizzazioni che fanno parte del meccanismo

¹⁰ GRETA, *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Spain. Second Evaluation Round*, 2018.

¹¹ GRETA, *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Germany. Second Evaluation Round*, 2019.

¹² Nei paesi in cui l'identificazione delle vittime è di competenza sia delle forze dell'ordine che di altri attori, la quota di vittime identificate dalle forze dell'ordine varia tra il 25 e il 40 per cento del totale delle vittime. Si veda ad esempio Regno Unito, Home Office, *Review of the National Referral Mechanism for Victims of Human Trafficking*, 2014 in cui si afferma che la quota di vittime identificate dalla polizia corrisponde approssimativamente al 25 per cento del totale.

nazionale di *referral*) sulla base di indici prestabiliti di schiavitù moderna (Riquadro 2)¹³. L'identificazione formale è svolta dall'autorità nazionale competente (il Ministero dell'Interno per i cittadini di paesi terzi e il Centro per la tratta di esseri umani per i cittadini britannici, dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo), a cui le potenziali vittime sono indirizzate dagli operatori di primo intervento¹⁴.

Riquadro 2: Indici di schiavitù moderna nel Regno Unito

Nel 2020, il Ministero dell'Interno del Regno Unito ha emesso delle linee guida sull'applicazione della legislazione sulla schiavitù moderna del 2015 che contiene indici di carattere generale, fisico, psicologico, situazionale e ambientale che gli operatori di primo intervento devono tenere in considerazione nell'identificazione preliminare delle vittime.

Gli **indici generali** si riferiscono alla libertà individuale (la persona non è in grado di lasciare il luogo di lavoro o l'ambiente domestico, lavora contro la propria volontà, è soggetta a violenza o minacce, subisce lesioni a seguito di aggressioni o metodi di sorveglianza); timore nei confronti delle autorità (diffidenza, paura di essere espulsi, paura di rivelare il proprio status di immigrato, mancanza di documenti di identità personali), competenze linguistiche (nessuna o scarsa conoscenza della lingua, lasciare che altri parlino per loro, non conoscere l'indirizzo di casa o di lavoro); condizioni di vita e di lavoro degradanti (lavorare senza retribuzione o per lunghi turni di lavoro o senza riposo, vivere in alloggi al di sotto degli standard, essere soggetto a punizioni disciplinari, non avere contatti con altri lavoratori o con la propria famiglia, non avere accesso alle cure mediche).

Gli **indici fisici** comprendono lesioni fisiche e/o legate al lavoro (non trattate o mal curate), sintomi neurologici (mal di testa, vertigini, scarsa memoria), problemi dentali, dolore cronico, degenerazione di condizioni mediche preesistenti, deformità.

Inoltre, le **linee guida** si basano sugli indici operativi della tratta per sfruttamento lavorativo sviluppati dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dalla Commissione europea attraverso una metodologia Delphi per identificare le vittime (sequestro dei documenti d'identità, contratti, buste paga e informazioni bancarie; limitata consapevolezza dei propri diritti; limitate competenze linguistiche; restrizioni agli spostamenti; riduzione del salario; schiavitù per debiti; condizioni di lavoro e/o di vita inadeguate; ore di lavoro eccessive).

Fonte: Regno Unito, Home Office, *Modern Slavery Act 2015 — Statutory Guidance for England and Wales*, 2020; OIL e CE, *Operational Indicators of Trafficking for Labour Exploitation*, 2009; Regno Unito, Home Office, *Victims of Modern Slavery. Competent Authority Guidance*, 2016.

In Italia, il processo di identificazione delle vittime di tratta prevede un'identificazione preliminare e un'identificazione formale. L'identificazione preliminare consiste in uno screening iniziale degli indici di tratta, la risposta ai bisogni immediati della potenziale vittima (ad esempio alloggio, assistenza sanitaria, informazioni) e l'orientamento della potenziale vittima ai servizi specializzati. L'identificazione formale è effettuata dalle autorità di vigilanza

¹³ Il meccanismo di *referral* del Regno Unito conta diciotto organizzazioni di primo intervento, tra cui alcuni enti governativi (Ministero dell'Interno, autorità locali, polizia, assistenza sanitaria e previdenza sociale, Autorità per lo sfruttamento del lavoro e del caporalato, Agenzia nazionale per il crimine) e altre organizzazioni non governative (Poppy Project, Trafficking Awareness Raising Alliance, Migrant Help, Kalayaan, Medaille Trust, Salvation Army, Barnardo's, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, Unseen UK, New Pathways, BAWSO e Refugee Council). Si veda Regno Unito, Home Office, *Victims of Modern Slavery. Competent Authority Guidance*, 2016.

¹⁴ Dopo il *referral* iniziale da parte di un operatore di primo intervento, si procede entro 5 giorni alla constatazione che esistono "ragionevoli motivi" per concludere che la persona sia o possa diventare vittima di schiavitù moderna. A ciò segue, entro 45 giorni, una "decisione finale", che avvia le misure di sostegno alle vittime. Si veda Regno Unito, Home Office, *Victims of Modern Slavery*.

e contrasto, dai servizi sociali, dai sindacati, dalla Procura della Repubblica e dalle organizzazioni non governative che fanno parte del Meccanismo nazionale di *welfare*, attraverso delle domande specifiche e la valutazione delle informazioni disponibili¹⁵. Le Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento forniscono indicazioni su come effettuare i colloqui con le potenziali vittime di tratta, sugli indici generali per identificare le vittime, nonché sugli indici specifici relativi alle diverse forme di sfruttamento (sfruttamento sessuale, sfruttamento lavorativo, servitù domestica, accattonaggio e reati minori)¹⁶. Nei Paesi Bassi, le potenziali vittime possono essere identificate da una serie di organizzazioni governative e non governative (ad esempio, la polizia locale e di frontiera, l'ispettorato del lavoro, i sindacati, i centri di accoglienza, i centri di assistenza sociale, i Comuni, i centri sanitari, le associazioni di assistenza legale, le Camere di commercio), ma anche dai membri della società civile. Chiunque può utilizzare il sito di *referral* nazionale per la tratta di esseri umani per indirizzare le potenziali vittime al Centro di coordinamento anti-tratta (CoMensha), alla polizia o all'Ispettorato del lavoro (per le denunce di sfruttamento lavorativo)¹⁷. L'identificazione formale, tuttavia, può essere effettuata solo dalle forze di polizia e dall'ispettorato del lavoro nei casi di sfruttamento lavorativo¹⁸. Nella Repubblica Ceca, l'identificazione delle vittime è competenza delle autorità di vigilanza e contrasto in collaborazione con organizzazioni non governative specializzate (La Strada e l'Associazione cattolica di carità ceca). Alle potenziali vittime è garantita la possibilità di partecipare al Programma per il sostegno delle vittime, gestito dal Dipartimento di prevenzione del crimine del Ministero dell'Interno. Una volta che la vittima è inserita all'interno del Programma, viene considerata a tutti gli effetti vittima della tratta ed è quindi idonea a beneficiare di tutti i servizi di protezione disponibili¹⁹. In Danimarca, il Centro contro la tratta di esseri umani — parte del Consiglio nazionale per i servizi sociali — gestisce il sistema di *referral* che include la polizia, il Servizio danese per l'immigrazione e le organizzazioni della società civile²⁰. Esistono due percorsi per l'identificazione formale della vittima, a seconda della regolarità del titolo di soggiorno. Nel caso di titolo di soggiorno regolare, il Centro concede alla persona interessata lo status di vittima a seguito di un colloquio condotto dagli assistenti sociali, dal personale ospedaliero, dagli operatori delle linee dirette e dal personale dei centri di accoglienza, sulla base degli indici di tratta e sulle informazioni fornite dalla polizia. Se le potenziali vittime si trovano nel paese in maniera irregolare, o sono richiedenti asilo, è il Servizio danese per l'immigrazione a decidere sul loro caso in base alla stessa procedura utilizzata dal Centro contro la tratta di esseri umani.

Sebbene non esista un modello unico per l'identificazione delle vittime, le prassi vigenti a livello nazionale indicano chiaramente l'importanza di disporre di indici chiari per valutare lo sfruttamento, nonché di attività di sensibilizzazione e di rafforzamento delle capacità rivolte al personale di primo intervento che può entrare in contatto con le vittime.

¹⁵ GRETA, *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy. Second Evaluation Round*, 2019.

¹⁶ Si veda Italia, Dipartimento per le Parti Opportunità, *Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento*, 2017.

¹⁷ Paesi Bassi, "[National Referral Site for Human Trafficking](#)", s.d.. Questo sito è parte integrante del meccanismo di *referral* nazionale per la tratta di esseri umani, istituito nel 2013. Tale meccanismo è un'iniziativa inter-istituzionale del Ministero della Giustizia e Sicurezza, del Ministero della Salute, del Benessere e dello Sport e del Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro.


¹⁸ FLEX, Fairwork e ADPAR, *Identification and Support of Victims of Trafficking for Labour Exploitation in the Netherlands, the UK and Romania*, 2015; Paesi Bassi, "[National Referral Site for Human Trafficking](#)", s.d.

¹⁹ GRETA, *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Czech Republic. Second Evaluation Round*, 2020.

²⁰ GRETA, *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Denmark. Second Evaluation Round*, 2016.

L'OIL e la Commissione europea hanno sviluppato una serie di indici di tratta ai fini di sfruttamento lavorativo. Sebbene questi indici non rappresentino uno strumento vincolante, essi sono ampiamente riconosciuti come riferimento per la definizione di misure e interventi a livello nazionale. Lo sfruttamento lavorativo si riferisce a situazioni di lavoro che si discostano in modo significativo dalle condizioni di lavoro standard, in particolare in termini di reclutamento dei lavoratori, salari, orari di lavoro, diritti alle ferie, salute e sicurezza sul lavoro e trattamento dignitoso. Il Grafico 1 presenta le condizioni in cui si verifica lo sfruttamento lavorativo²¹.

Grafico 1: Sfruttamento lavorativo e lavoro forzato



Questi indici sono raggruppati in tre aree di potenziale violazione, ossia: (i) reclutamento (reclutamento/intermediazione illecita o ingannevole); (ii) condizioni di lavoro (remunerazione, orario di lavoro, salute e sicurezza, supervisione); e (iii) condizioni di vita.

- **Intermediazione illecita o ingannevole:** si riferisce al reclutamento di manodopera da destinare al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento. Lo sfruttamento sussiste anche nel caso in cui il lavoratore sia raggirato sulla tipologia, luogo e condizioni di lavoro (contratto, orario, periodi di riposo, salario, identità del datore di lavoro), trasporto o alloggio.

²¹ OIL, *Hard to See, Harder to Count: Survey Guidelines to Estimate Forced Labour of Adults and Children*, 2012; OIL e CE, *Operational Indicators of Trafficking of Human Beings*, 2009; UE-ADF, *Severe Labour Exploitation: Workers Moving within or into the European Union: States' Obligations and Victims' Rights*, 2015.

- **Eccessive ore di lavoro:** si riferisce alla ripetuta violazione del limite massimo di ore di lavoro stabilito dalla legislazione nazionale o dal contratto collettivo e del mancato rispetto dei periodi di riposo (giornalieri, settimanali e annuali).
- **Mancata retribuzione o retribuzione inferiore ai minimi salariali:** il mancato pagamento del salario o il pagamento di salari inferiori ai livelli salariali minimi costituiscono sfruttamento lavorativo. Si considerano sfruttamento lavorativo anche le situazioni in cui il salario è corrisposto “in natura” o nel caso in cui sia decurtato in maniera sostanziale per il pagamento di vitto e alloggio.
- **Salute e sicurezza sul lavoro:** lo sfruttamento si verifica nei casi di lavoro pericoloso che possa mettere in pericolo la vita e la salute del lavoratore.
- **Previdenza sociale:** lo sfruttamento lavorativo si verifica in mancanza di un contratto di lavoro, o in caso di inadempienza del contratto, o quando i contributi previdenziali non siano corrisposti, sfruttando la vulnerabilità e lo stato di bisogno del lavoratore.
- **Condizioni di lavoro degradanti:** si verificano quando: (i) il trasporto verso i luoghi di lavoro sia effettuato con veicoli e in condizioni inadeguate, mettendo in pericolo la sicurezza dei lavoratori; (ii) l’attività lavorativa sia svolta in condizioni meteorologiche avverse, senza adeguati dispositivi di protezione individuale; (iii) sia esclusa la possibilità di comunicare con altri lavoratori o con altre persone; (iv) non vi siano locali adeguati per le necessità fisiologiche; o (v) il lavoratore sia sottoposto a metodi di sorveglianza pressanti o degradanti (presenza fisica costante del datore di lavoro; intimidazioni verbali, minacce).
- **Condizioni di vita degradanti:** includono la negazione della libertà di scelta del luogo dove vivere, o il fatto di essere costretti a vivere in condizioni insalubri o di sovraffollamento. Tali condizioni includono anche l’essere costretti a vivere per strada o in alloggi vicini ai luoghi di lavoro (spesso forniti dai datori di lavoro o dagli intermediari), o in strutture che non rispondono ai requisiti minimi di vivibilità (energia elettrica, acqua corrente, servizi igienici).

Lo sfruttamento lavorativo si esprime nella forma più grave di lavoro forzato quando il lavoratore è sottoposto a forme di coercizione (violenza, minacce, sottrazione dei documenti, restrizione della libertà personale). In Italia, gli indici di sfruttamento lavorativo sono previsti dalla Legge n. 199 del 2016 che ha introdotto nel codice penale il reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro (Riquadro 3).

Riquadro 3: Indici di sfruttamento lavorativo in Italia

In Italia, la Legge n. 199 del 2016 ha introdotto nel codice penale il reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro (art. 603bis). Il testo di legge prevede quattro indici di sfruttamento del lavoro, ossia:

- (i) la reiterata violazione delle disposizioni sull’orario di lavoro e sui periodi di riposo;
- (ii) il reiterato pagamento di salari inferiori ai livelli retributivi minimi stabiliti dai contratti collettivi o non proporzionati alla prestazione di lavoro;
- (iii) la sussistenza di violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro; e
- (iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro e di vita degradanti.

Il reato di sfruttamento lavorativo si configura quando si verifica almeno una delle violazioni di cui sopra, unitamente allo sfruttamento della vulnerabilità o dello stato di bisogno del lavoratore. Sulla base dei suddetti indici, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato una serie di procedure operative per guidare le attività ispettive.

Fonte: Italia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020–2022*, 2019; Italia, Ispettorato Nazionale del Lavoro, *Linee guida intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro — attività di vigilanza*, Circolare n. 5, 2019.

2.2 Assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo

I servizi di assistenza offerti alle vittime di sfruttamento lavorativo sono simili tra i paesi analizzati. Il ventaglio di servizi erogati comprende vitto e alloggio, assistenza sanitaria di base e specialistica, assistenza legale, supporto psicologico, sostegno materiale e finanziario (prestazioni in denaro) e servizi di rimpatrio volontario. Le misure di inclusione socio-lavorativa a lungo termine rivolti specificatamente alle vittime di sfruttamento sono meno comuni, in quanto i paesi fanno affidamento sui servizi e i programmi esistenti rivolti ai gruppi a rischio di esclusione sociale²².

In tutti i paesi dell'Unione europea, ad eccezione di Austria, Bulgaria, Irlanda e Italia, è concesso alle vittime un periodo di ristabilimento e riflessione (da 30 a 90 giorni dalla data di identificazione) per consentire un primo recupero, pianificare il proprio futuro e decidere se collaborare alle indagini²³. I servizi di prima assistenza rivolti ad una vittima durante il periodo di recupero sono definiti tramite la valutazione preliminare delle esigenze individuali effettuata subito dopo l'identificazione. Nei paesi dotati di un meccanismo nazionale di *referral*, la valutazione dei bisogni è effettuata al momento dell'accoglienza. Questa valutazione preliminare è successivamente riesaminata durante il periodo di recupero — e una volta concluso il processo formale di identificazione — al fine di assistere la vittima nella transizione verso i servizi di inclusione socio-lavorativa a lungo termine (Riquadro 4).

2.2.1 Alloggi

I sistemi di protezione nazionali prevedono diverse tipologie di soluzioni alloggiative al fine di rispondere in maniera efficace alle specifiche esigenze delle vittime. Questi includono case protette e foresterie temporanee per le vittime più a rischio di rivittimizzazione, soluzioni abitative gestite dalle autorità locali, abitazioni private in affitto e sistemazione presso amici e familiari (questa opzione è prevista per le vittime a basso rischio). Le vittime che richiedono lo status di protezione internazionale o asilo sono di solito ospitate in strutture ricettive dedicate. Nei Paesi Bassi, ad esempio, il Centro di coordinamento anti-tratta (CoMensha) è responsabile per l'organizzazione degli alloggi che sono assegnati in base alle esigenze specifiche delle vittime (minori, adulti, migranti irregolari, donne vittime di tratta e uomini vittime di sfruttamento lavorativo). Gli adulti sono di solito indirizzati a uno degli undici centri di accoglienza dislocati in tutto il paese, mentre gli stranieri con titolo di soggiorno irregolare sono sostenuti dal Centro di accoglienza e assistenza per le vittime di tratta di esseri umani. Nei principali centri urbani sono disponibili alloggi specifici per le vittime di sesso maschile.


Nel Regno Unito, l'assistenza alle vittime di schiavitù moderna è fornita nell'ambito del Programma "Contratto di assistenza alle vittime", istituito dal Ministero dell'Interno. In virtù di questo programma, un'organizzazione non governativa è incaricata, a livello nazionale, di organizzare, coordinare e fornire i servizi di assistenza alle vittime. Gli alloggi comprendono case protette e foresterie temporanee (gestite direttamente nell'ambito del Contratto di assistenza alle vittime), nonché soluzioni abitative alternative (alloggi gestiti dalle autorità locali, alloggi privati e centri temporanei per i richiedenti asilo).

²² I servizi di reinserimento lavorativo a lungo termine per le vittime sono esaminati in OIL, *Decent Work and Social Inclusion of Victims of Labour Exploitation. A Comparative Analysis*, 2020.

²³ Per maggiori informazioni sulla terminologia utilizzata, vedasi: Italia, Camera dei Deputati, "La tratta di esseri umani: quadro normativo".

Riquadro 4: Flusso delle misure di protezione e di assistenza

Il diagramma riportato di seguito — rielaborato sulla base del sistema di protezione del Regno Unito contro la schiavitù moderna — evidenzia che il processo di identificazione delle vittime e l'erogazione di servizi di assistenza siano gestiti nell'ambito di un meccanismo nazionale di referral. I tempi di erogazione dei servizi variano da un paese all'altro e spesso dipendono dal titolo di soggiorno della vittima. In Inghilterra e nel Galles, ad esempio, i servizi di assistenza vengono erogati per un massimo di 45 giorni (cioè durante il periodo di ristabilimento e di riflessione) e per 90 giorni in Scozia. Nella Repubblica Ceca, il periodo di recupero e di riflessione per le vittime incluse nel Programma per la protezione delle vittime è di 60 giorni, durante i quali la vittima straniera può richiedere un permesso di soggiorno temporaneo per collaborare al procedimento penale. In Italia, dove l'erogazione dei servizi di assistenza alle vittime è affidata a organismi a livello regionale, la durata media dell'assistenza è di un anno e comprende anche servizi per l'inclusione socio-lavorativa delle vittime.



Fonte: Regno Unito, Home Office, *Review of the National Referral Mechanism for Victims of Human Trafficking*, 2014.

Nella Repubblica Ceca, il Programma per il sostegno e la protezione delle vittime di tratta di esseri umani — finanziato dal Ministero dell'Interno ed erogato dall'organizzazione non governativa La Strada tramite contratto di appalto pubblico — prevede l'assistenza sociale, i servizi psicologici e psicoterapeutici, i servizi di traduzione e interpretariato, l'assistenza sanitaria di base, i corsi di qualificazione, alloggi protetti e la rappresentanza legale (da parte di avvocati che hanno un contratto con La Strada). La Strada gestisce due alloggi (uno per le donne e l'altro per gli uomini) dove le vittime possono risiedere per massimo un anno²⁴.

2.2.2 Cure mediche e servizi sanitari

In tutti i paesi europei, le vittime e le potenziali vittime di sfruttamento hanno diritto a cure mediche d'emergenza, indipendentemente dallo status giuridico della vittima. L'assistente sociale viene di solito incaricato di valutare le condizioni fisiche della vittima (ad esempio una condizione temporanea, come una frattura, o condizioni croniche, come dia-

²⁴ GRETA, *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Czech Republic*.

bete o problemi cardiaci) e/o psicologiche (ad esempio depressione, ansia, disturbi della personalità) che vengono poi trattate attraverso i servizi sanitari pubblici. Le vittime che alloggiano in case protette o foresterie temporanee possono usufruire di assistenza medica erogata attraverso accordi di collaborazioni con organizzazioni non governative. Nei Paesi Bassi, ad esempio, il Centro anti-tratta ha stabilito accordi di collaborazione con tre fornitori non governativi di servizi, specializzati nel sostegno psicologico e psichiatrico e nelle questioni di salute mentale relative a traumi e abusi.

2.2.3 Assistenza legale

I sistemi di protezione nazionali forniscono servizi di assistenza legale gratuita alle vittime di sfruttamento che devono affrontare procedure legali (testimonianza in procedimenti penali, richiesta di risarcimento, richiesta di permesso di soggiorno, protezione internazionale e di asilo) Nello specifico, i meccanismi nazionali di *referral* forniscono informazioni e assistenza legale di base. Per le esigenze più complesse, i sistemi di *referral* mettono a disposizione servizi specializzati. Nei Paesi Bassi, ad esempio, Co-Mensha e Fairwork offrono consulenza legale di base alle vittime di sfruttamento e per i servizi legali specializzati indirizzano le vittime al Legal Aid Board o ad altri enti che fanno parte del meccanismo di *referral* (Legal Service Counter, Victim Support Desk e Victim Support Netherlands for minors²⁵).

2.2.4 Assistenza linguistica

Nel caso in cui le vittime abbiano una conoscenza insufficiente della lingua del paese ospitante, il sistema di protezione offre servizi di traduzione e interpretariato. Gli alloggi e i centri per richiedenti asilo hanno di solito dei contatti con i servizi di traduzione e di interpretariato. Le vittime hanno inoltre diritto a un interprete durante il procedimento penale. Tali servizi sono di solito finanziati dalla Procura (ad esempio nel Regno Unito).

2.2.5 Sostegno finanziario

In alcuni paesi (ad esempio Svezia, Germania e Regno Unito), le vittime di sfruttamento hanno diritto a un sostegno finanziario per far fronte alle spese di prima necessità. Questo sostegno finanziario non rappresenta un risarcimento, che può invece essere richiesto attraverso un procedimento penale o civile. Nel Regno Unito, ad esempio, l'ammontare del sostegno finanziario erogato dal Ministero dell'Interno alle vittime di schiavitù moderna dipende dall'alloggio in cui queste sono ospitate (65 sterline a settimana per chi ha un alloggio proprio e 35 sterline a settimana per chi si trova in un alloggio organizzato) e dal numero di figli del nucleo familiare (20,50 sterline per il primo figlio a carico e 13,55 sterline per tutti gli altri). I richiedenti asilo ricevono 65 sterline a settimana (in parte finanziate dal Sistema di sostegno per l'asilo). In Svezia e in Germania, le vittime di sfruttamento hanno diritto alle prestazioni sociali; ciò vale anche per le vittime straniere che si trovano regolarmente nel paese.

²⁵ Fairwork sostiene in maniera diretta le vittime di sfruttamento lavorativo nei Paesi Bassi. Ha origine da BlinN (Bonded Labour in the Netherlands), un'iniziativa di Humanitas e Oxfam Novib.

2.2.6 Permessi di soggiorno temporaneo e per motivi di lavoro

Gli stranieri vittime di tratta hanno diritto, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 della Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta, ad un permesso di soggiorno rinnovabile in base alla loro condizione personale e/o alla collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o del procedimento penale. Questa disposizione, tuttavia, non è applicata in modo uniforme nei paesi europei. Nella Repubblica Ceca, ad esempio, un cittadino straniero vittima di tratta può richiedere un permesso di soggiorno a lungo termine qualora collabori con le autorità competenti nel procedimento penale²⁶. Nel Regno Unito, il permesso di soggiorno può essere concesso quando lo straniero è stato formalmente identificato come vittima di schiavitù moderna e se il permesso di soggiorno è necessario in virtù di circostanze personali, per ottenere un risarcimento o per avviare un procedimento penale²⁷. Nei Paesi Bassi, le vittime di tratta di esseri umani che non sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno possono ottenerlo per la durata dell'indagine e del procedimento penale. Tale permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno permanente per motivi umanitari. In Italia, il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per le vittime di tratta di esseri umani è subordinato alla partecipazione della persona a un programma di assistenza e integrazione sociale ("percorso sociale") o alla collaborazione con l'autorità giudiziaria ("percorso giudiziario"). Nel primo caso, il permesso è richiesto dal servizio pubblico o dall'organizzazione non governativa che ha accertato la situazione di sfruttamento. Nel secondo caso, il Procuratore della Repubblica richiede il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo se la vittima collabora al procedimento penale. Il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata di sei mesi, rinnovabile fino a un anno o per tutta la durata del procedimento penale e può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro, consentendo alla vittima di rimanere in Italia²⁸.

2.2.7 Sostegno al rimpatrio

Questo servizio è fornito alle vittime straniere di sfruttamento attraverso i sistemi di *referral* che includono programmi nazionali di rimpatrio volontario o, meno frequentemente, come servizio offerto nell'ambito delle misure di protezione del meccanismo nazionale. Nei Paesi Bassi, ad esempio, il Centro anti-tratta (Co-Mensha), responsabile del pacchetto di servizi di protezione forniti alle vittime di sfruttamento, collabora con diverse organizzazioni per assistere le vittime che desiderano tornare nel loro paese d'origine. Laddove possibile, un'organizzazione del paese di origine viene contattata per sostenere il reinserimento sociale della vittima²⁹.

Nel Regno Unito, il servizio di rimpatrio volontario finanziato dal governo è disponibile in qualsiasi momento per le vittime che sono cittadini di paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), mentre per i cittadini del SEE il servizio di rimpatrio può essere ottenuto dopo l'accertamento dello status di vittima di schiavitù moderna. Il servizio di rimpatrio offre anche assistenza per i voli e/o dei documenti di viaggio. Inoltre, tutte le vittime accertate di schiavitù moderna senza titolo di soggiorno possono richiedere un sostegno finanziario fino a 2.000 sterline che può essere utilizzato per trovare un alloggio, un lavoro o per avviare un'attività nel paese d'origine³⁰.

²⁶ GRETA, *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Czech Republic*.

²⁷ Regno Unito, Home Office, *Discretionary Leave Considerations for Victims of Modern Slavery*, 2018.

²⁸ GRETA, *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy. Second Evaluation Round*, 2019.

²⁹ Si veda Paesi Bassi, "National Referral Site for Human Trafficking", s.d.

³⁰ Regno Unito, Home Office, *Modern Slavery Act 2015 — Statutory Guidance for England and Wales*, 2020.

2.2.8 Risarcimento e ricorsi legali

Le vittime di sfruttamento lavorativo possono ottenere un risarcimento attraverso tre modalità: (i) tramite un procedimento penale, a seguito della condanna dei responsabili; (ii) tramite un procedimento civile (per danni fisici e morali); o (iii) tramite un procedimento giudiziario in materia di lavoro (per il pagamento degli stipendi arretrati). In alcuni paesi (quali Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Regno Unito), le risorse sono stanziare anche attraverso un fondo governativo dedicato alle vittime di crimini violenti. Nella Repubblica Ceca, ad esempio, le vittime possono richiedere un risarcimento finanziario (da 400 a 7.800 euro) che è erogato dal Ministero della Giustizia in forma di importo forfettario (come previsto dalla legge) o corrispondere all'importo dei mancati guadagni e dei comprovati costi delle cure specialistiche sostenute per far fronte al danno subito³¹. Nei Paesi Bassi, le vittime possono ottenere un risarcimento avviando un procedimento penale o civile (richiesta di risarcimento danni) contro l'autore del reato, nonché attraverso il Fondo di risarcimento per reati violenti che prevede un pagamento *una tantum* (valore compreso tra 1.000 e 35.000 euro) come indennizzo a fronte dei danni subiti³². In Italia, nei casi in cui non è possibile ottenere un risarcimento dall'autore del reato o se l'autore del reato è ignoto, le vittime di tratta possono chiedere un risarcimento ai sensi del decreto legislativo n. 24 del 2014, che ha recepito la Direttiva anti-tratta dell'UE. Il risarcimento, limitato a 1.500 euro per vittima, può essere erogato dal Fondo per le misure anti-tratta, che finanzia i programmi di sostegno e di inclusione sociale. La richiesta di risarcimento deve essere presentata entro cinque anni dalla sentenza che riconosce il diritto al risarcimento, o entro un anno dalla chiusura del relativo procedimento penale se l'autore del reato è ignoto.

Sebbene il diritto al risarcimento sia prescritto in tutti i sistemi giuridici dei paesi europei, il numero di vittime che lo ottengono è piuttosto basso. Nei Paesi Bassi, ad esempio, solo il 4 per cento delle vittime avanza una richiesta di risarcimento, ed un quinto di queste richieste è inammissibile. Nei casi di richieste ammissibili, il risarcimento effettivamente concesso corrisponde in media alla metà dell'importo richiesto, a causa della difficoltà di stima dei danni subiti (mancanza di documentazione, indagini finanziarie insufficienti, testimonianze incomplete)³³.

3. Strutture di governance e modalità di erogazione dei servizi

Le strutture di *governance* per la protezione e l'assistenza delle vittime di sfruttamento variano da un paese all'altro. Sebbene non tutti i paesi europei dispongano di un meccanismo nazionale di *referral* (come nel caso di Austria, Polonia, Germania e Danimarca), la responsabilità di coordinare le azioni di contrasto allo sfruttamento e la protezione e assistenza alle vittime è spesso affidata a un'agenzia governativa o a un'istituzione interministeriale³⁴. Rispetto a forme di cooperazione meno strutturate, un meccanismo di *referral* nazionale ha il vantaggio di:

- (i) stabilire in modo chiaro i ruoli e le responsabilità delle organizzazioni partner;
- (ii) fissare procedure comuni per l'identificazione delle vittime e il processo di *referral*; e

³¹ GRETA, *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Czech Republic*.

³² Paesi Bassi, "National Referral Site for Human Trafficking", s.d.

³³ J. Cusveller e E. Kleemans, "Fair Compensation for Victims of Human Trafficking? A Case Study of the Dutch Injured Party Claim", *International Review of Victimology*, 24(3), 2018: 297–311.

³⁴ Come già sottolineato, la maggior parte dei meccanismi nazionali di *referral* sono stati concepiti per fornire assistenza alle le vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale. Solo recentemente questi sistemi di protezione sono stati estesi allo sfruttamento lavorativo e, in alcuni casi, anche alle persone non vittime di tratta.

- (iii) definire i servizi di protezione e assistenza per le vittime e gli standard minimi di qualità per la loro erogazione.

In alcuni paesi (ad esempio, Repubblica Ceca e Regno Unito), il meccanismo nazionale di *referral* è soggetto al coordinamento, finanziamento e monitoraggio del Ministero dell'Interno che ha competenza sui procedimenti penali. È importante notare che in questi paesi la maggior parte delle attività di *referral* fa riferimento allo sfruttamento ai fini di tratta. In altri paesi, il coordinamento e finanziamento del sistema di protezione e assistenza è una responsabilità condivisa tra diversi Ministeri. Nei Paesi Bassi, ad esempio, il meccanismo di *referral* è stato istituito tramite un'iniziativa congiunta del Ministero della Giustizia, del Ministero della Salute, del Welfare e dello Sport e del Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro. Ciascuno di questi ministeri coordina e finanzia le attività relative al rispettivo mandato (perseguimento dei reati penali, salute e sicurezza, benessere e occupazione). In Spagna, il meccanismo nazionale di *referral* è stato istituito dal Protocollo quadro per la protezione delle vittime di tratta di esseri umani, adottato nel 2011 dai Ministri della Giustizia, dell'Interno, del Lavoro e della Sicurezza Sociale, della Sanità, dei Servizi Sociali e dell'Uguaglianza, la Procura generale ed il Consiglio Generale della Magistratura³⁵. Questo protocollo è stato ulteriormente rafforzato nel 2013 con l'adozione di un accordo di collaborazione tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero dell'Interno sul coordinamento tra l'Ispettorato del lavoro, la Previdenza sociale e le Forze di sicurezza con l'obiettivo di contrastare lo sfruttamento lavorativo. In Germania, non esiste un sistema nazionale di *referral* che stabilisce i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nell'identificazione e nella protezione delle vittime³⁶. Le procedure di identificazione e di *referral* delle vittime sono definite a livello federale, sulla base di accordi di cooperazione tra istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile. Secondo gli accordi stabiliti a livello federale, quando le autorità di vigilanza e contrasto sospettano che una persona sia vittima di tratta, questa deve essere informata dei servizi di assistenza disponibili ed essere indirizzata ai servizi specialistici. Se il primo contatto avviene in un centro di consulenza, le autorità di vigilanza sono contattate nel momento in cui la potenziale vittima decide di collaborare all'indagine. Alcuni accordi federali sono stati rivisti negli ultimi anni per includere nuovi partner ed estendere i servizi di protezione alle vittime di sfruttamento lavorativo, accattonaggio forzato, criminalità forzata e prelievo di organi. Il sostegno alle vittime di sfruttamento è finanziato dagli Stati federali ed è di competenza di centri specializzati, responsabili di fornire consulenza alle vittime e di organizzare gli aspetti relativi al supporto finanziario, all'assistenza medica e all'alloggio. I centri di consulenza specializzati per le vittime di tratta hanno adottato standard e principi comuni per l'assistenza alle vittime. Questi standard sono inclusi nei programmi di formazione del personale al fine di garantire la qualità dei servizi. In alcuni casi, gli standard applicati all'assistenza delle vittime rientrano nell'ambito degli accordi di cooperazione stabiliti a livello federale. I centri di consulenza specializzati offrono supporto alle vittime indipendentemente dal titolo di soggiorno o dalla collaborazione con le autorità di vigilanza e contrasto.

³⁵ Il Protocollo quadro definisce le procedure per l'identificazione e il *referral* all'assistenza delle vittime di tratta, dall'identificazione preliminare al rimpatrio, e il coordinamento tra le relative autorità e istituzioni. GRETA: *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Spain. Second evaluation round* (Strasburgo, 2018).

³⁶ GRETA, *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Spain. Second Evaluation Round*, 2019.

In tutti i paesi europei, le organizzazioni della società civile contribuiscono all'erogazione dei servizi di protezione e assistenza. Spesso, una singola organizzazione della società civile ha il compito di assicurare che le vittime di sfruttamento (accertate o presunte) abbiano accesso ai servizi di protezione di cui necessitano. La procedura di selezione di tale organizzazione è gestita dal Ministero di competenza (o dalle agenzie governative) attraverso un appalto pubblico, che comprende diversi criteri (ad esempio, copertura territoriale, capacità di offrire la maggior parte dei servizi richiesti internamente o attraverso contratti con organizzazioni partner, procedure per garantire la qualità dei servizi resi).

Nel Regno Unito, ad esempio, il meccanismo nazionale di *referral* è abbastanza strutturato e comprende un numero ben definito di organizzazioni di primo intervento, che hanno il ruolo di notificare potenziali casi di schiavitù moderna alle autorità competenti, un ente affidatario che gestisce la fornitura di servizi di protezione e assistenza alle vittime, e un'unica autorità (cioè il Ministero dell'Interno), incaricata di decidere se un individuo è vittima di schiavitù moderna e ha quindi diritto alla protezione fornita ai sensi della legge sulla schiavitù moderna (Modern Slavery Act) del 2015³⁷.

Le denunce registrate dalle organizzazioni della società civile che non fanno parte della struttura di primo intervento e da terzi (ad esempio, familiari e amici delle vittime, denunce presentate tramite i numeri verde e i servizi web) sono trasmesse alle organizzazioni di primo intervento per un esame preliminare. Se le informazioni raccolte rivelano una possibile situazione di schiavitù moderna, gli operatori di primo intervento sono tenuti a notificare il caso all'autorità competente che, entro cinque giorni, procede all'accertamento. Nel caso lo sfruttamento sia accertato, la potenziale vittima è indirizzata all'ente affidatario dei servizi di assistenza alla vittima (attualmente l'Esercito della Salvezza), che effettua una valutazione dei bisogni della vittima e fornisce i servizi di protezione e assistenza, sia internamente che tramite contratti di subappalto con altri fornitori di servizi. Se la decisione dell'autorità competente è negativa (cioè non ci sono motivi sufficienti per stabilire che la persona sia vittima di schiavitù moderna), il fornitore di servizi aiuta la persona a uscire dal programma di assistenza.

Nei Paesi Bassi, il governo ha affidato all'organizzazione della società civile CoMensha (il centro anti-tratta) la responsabilità di: (i) raccogliere dati sulle potenziali vittime di tratta; (ii) fornire servizi essenziali di protezione alle potenziali vittime (ad esempio alloggio e consulenza); e (iii) organizzare l'erogazione di servizi specializzati (assistenza legale, assistenza sanitaria e rimpatrio) attraverso una rete di organizzazioni governative e non governative partner (ad esempio i servizi sociali, le organizzazioni per l'infanzia e la gioventù e le autorità municipali). Poiché la polizia e l'ispettorato del lavoro sono le sole autorità competenti per l'identificazione formale delle vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo, ne risulta un meccanismo di *referral* a due vie: da una parte, le potenziali vittime rilevate dal CoMensha sono indirizzate alle forze di polizia o all'ispettorato del lavoro, dall'altra le vittime formalmente identificate dalla polizia e dall'ispettorato del lavoro sono rinviate al CoMensha (o ad altri partner della rete che offrono servizi specializzati) per l'erogazione di servizi di protezione.

³⁷ La Legge sulla schiavitù moderna del Regno Unito (2015) include nella definizione di schiavitù moderna i reati di schiavitù, servitù, lavoro forzato e tratta di esseri umani. Questa legge consolida i reati esistenti in materia di schiavitù e tratta, istituisce un Commissario indipendente per la lotta contro la schiavitù per incoraggiare le buone pratiche sulla prevenzione dei reati di schiavitù moderna e l'identificazione delle vittime e stabilisce un nuovo meccanismo di protezione e assistenza per le vittime.

Nella Repubblica Ceca, l'assistenza alle potenziali vittime di sfruttamento rientra nell'ambito del programma di sostegno alle vittime finanziato dal Ministero dell'Interno e fornito da un'organizzazione non governativa (La Strada) in virtù di un contratto di appalto pubblico. Questa organizzazione è il principale fornitore di servizi, mentre altre organizzazioni della società civile forniscono servizi come subappaltatori. Possono accedere al Programma le persone formalmente identificate come vittime dalla polizia o dalle autorità giudiziarie. Di conseguenza, i funzionari di altre autorità pubbliche (ad esempio, gli assistenti sociali, gli ispettori del lavoro e il personale sanitario), le organizzazioni della società civile e altri partner, come i sindacati, sono tenuti a informare le autorità giudiziarie sulle potenziali vittime di sfruttamento, affinché il sistema di protezione sia attivato.

In Italia, il meccanismo nazionale di *referral* è coordinato e finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri³⁸. L'assistenza alle vittime di tratta di esseri umani è erogata attraverso il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e sfruttamento. Il Programma unico è interamente finanziato dalle risorse stanziare nel bilancio annuale del Dipartimento (24 milioni di euro nel 2019). Quest'ultimo pubblica un bando per la presentazione di progetti per l'attuazione del Programma unico. Nel bando sono indicati i servizi di protezione e assistenza necessari (ad esempi. alloggio, assistenza sanitaria, assistenza legale e supporto nella richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo, corsi di lingua, orientamento e formazione professionale, supporto nella ricerca di lavoro). Le proposte possono essere presentate dalle Regioni, dalle Province autonome, dai Comuni, dalle organizzazioni della società civile, comprese quelle impegnate in attività rivolte ai migranti. Nel 2019 sono stati finanziati ventitre progetti per fornire servizi alloggiativi, sanitari e di integrazione sociale per un periodo massimo di 15 mesi.

Nel Lussemburgo, l'assistenza alle vittime è coordinata da due organismi incaricati dal Ministero delle Pari Opportunità, ossia SAVTEH (parte dell'organizzazione Femmes en détresse) e COTEH (parte della Fondation Maison de la Porte Ouverte)³⁹. Queste organizzazioni gestiscono sia l'accoglienza che l'assistenza delle vittime e svolto la funzione di punti di contatto per le autorità di polizia e le altre organizzazioni della società civile. Durante il primo contatto, queste entità informano le vittime dei loro diritti, delle procedure giudiziarie e amministrative che seguiranno e dei servizi disponibili (ad esempio, alloggio, sostegno materiale e finanziario, supporto alla salute fisica e psicologica, assistenza legale e servizi di traduzione).

In Danimarca, il Centro contro la tratta di esseri umani, parte del Consiglio nazionale dei servizi sociali, coordina la fornitura di servizi a sostegno delle vittime (ad esempio alloggio, accesso alle cure mediche, assistenza psicologica, consulenza e informazione) attraverso una rete di contratti con organizzazioni della società civile, finanziate dalle risorse finanziarie del Piano d'azione nazionale contro la tratta⁴⁰. Il Centro e il Ministero per l'Infanzia, l'Istruzione e l'Uguaglianza di Genere sono responsabili del piano d'azione nazionale ed hanno la responsabilità di monitorare la fornitura di servizi alle vittime per garantire che gli stessi standard di assistenza siano applicati in tutto il paese.

³⁸ La descrizione del meccanismo di *referral* italiano è presente in Italia, Dipartimento per le Pari Opportunità, "Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2016–2018", 2016, all'Allegato I.

³⁹ GRETA, *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Luxembourg. Second Evaluation Round*, 2018.

⁴⁰ Si veda Danimarca, Ministero degli Affari Esteri, *Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings 2019–2021*, 2019.

In Norvegia non esiste un meccanismo nazionale di *referral*, né un'unica agenzia governativa o altro attore responsabile dell'identificazione delle vittime. In linea di principio, tutte le agenzie, organizzazioni o individui — compresi gli assistenti sociali, i funzionari di polizia, il personale medico, gli ispettori del lavoro, i funzionari dei servizi sociali per l'infanzia, il personale dei centri di accoglienza per richiedenti asilo, le organizzazioni della società civile — che sospettano che una persona possa essere vittima di tratta hanno l'obbligo di identificarla e di indirizzarla alle autorità competenti e ai programmi di assistenza⁴¹. Le vittime di tratta hanno diritto a una serie di misure di assistenza, tra cui un periodo di recupero e di riflessione che garantisce un permesso di soggiorno e di lavoro di sei mesi, all'assistenza e alla consulenza legale gratuita prima di qualsiasi procedimento penale. L'Amministrazione norvegese del lavoro e del *welfare* si occupa di fornire servizi relativi all'alloggio, al sostegno finanziario delle vittime durante il periodo di recupero e di riflessione, alla successiva assistenza attraverso i servizi sociali o le autorità per l'immigrazione, all'assistenza medica, al sostegno finanziario, al rimpatrio volontario e al reinserimento nel paese d'origine.

4. Conclusioni e risultati dell'analisi

Negli ultimi vent'anni sono stati adottati nuovi strumenti giuridici a livello nazionale ed europeo sia per contrastare lo sfruttamento lavorativo, la tratta di esseri umani e le forme di schiavitù moderna sia per proteggere le vittime. Sebbene i sistemi di protezione istituiti a livello nazionale siano stati originariamente concepiti per le vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale, negli ultimi anni questi meccanismi sono stati gradualmente ampliati per soddisfare le esigenze delle vittime di altre forme di sfruttamento (sfruttamento lavorativo, accattonaggio forzato, servitù domestica).

Le pratiche vigenti a livello nazionale analizzate in questa nota tecnica mostrano che non esiste un modello unico di identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo. I sistemi che coinvolgono molti attori nell'identificazione delle potenziali vittime hanno il vantaggio di poter rilevare un maggior numero di persone esposte allo sfruttamento. Il coinvolgimento di una grande varietà di partner, tuttavia, può ostacolare l'applicazione uniforme delle procedure di identificazione e rendere più difficile il coordinamento delle misure di protezione. I sistemi che applicano un processo di identificazione preliminare e formale, con un numero limitato di attori coinvolti e un processo decisionale affidato esclusivamente alle autorità governative o alle autorità di vigilanza e contrasto, hanno maggiori probabilità di ottenere un'identificazione uniforme in tutto il paese, ma potrebbero non riuscire a identificare una buona parte delle potenziali vittime. Ciò che emerge da entrambi i modelli di identificazione è l'importanza di avere indici e procedure chiare per l'identificazione delle vittime di diverse forme di sfruttamento e il continuo rafforzamento delle capacità del personale responsabile dell'identificazione formale.

Sebbene i servizi di protezione delle vittime siano abbastanza simili tra i vari paesi e coprano tutte le aree individuate dagli strumenti giuridici europei (alloggio, assistenza sanitaria, consulenza, assistenza legale, permessi di soggiorno temporanei, risarcimento finanziario), vi sono ancora delle differenze in relazione alla copertura, all'adattabilità dei servizi di protezione alle esigenze individuali delle vittime e alla qualità dei servizi erogati.

⁴¹ GRETA, *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Norway. Second Evaluation Round*, 2017.

La copertura dei servizi di protezione a livello nazionale dipende in modo determinante dal metodo applicato per l'identificazione delle potenziali vittime e dalle risorse umane e finanziarie stanziare per loro protezione e recupero. Nei paesi in cui il processo di identificazione è affidato esclusivamente alle autorità di vigilanza e contrasto, le vittime hanno minori possibilità di essere identificate e di essere messe in contatto con i servizi di assistenza. Nei paesi in cui sono coinvolti più attori governativi e non governativi nel processo di identificazione, le vittime hanno maggiori probabilità di essere identificate e di ricevere sostegno. Il coinvolgimento di diversi attori nel processo di identificazione, a sua volta, richiede il rafforzamento delle capacità del personale di primo intervento per garantire l'applicazione uniforme degli indici di sfruttamento. Un altro aspetto che può compromettere la copertura dei servizi rivolti alle vittime di sfruttamento sono le risorse finanziarie messe a disposizione. Ciò incide sul numero di posti disponibili nelle strutture di accoglienza protette, o sulla disponibilità delle strutture ricettive dedicate alle vittime di sesso maschile. I servizi di assistenza finanziati dal governo hanno di solito una durata limitata e si basano sulle disposizioni di legge relative al periodo di recupero e la riflessione (da 30 a 90 giorni), o sono disponibili solo per alcuni gruppi di vittime (ad esempio, solo per gli stranieri regolarmente presenti nel paese) o per alcuni tipi di sfruttamento (ad esempio, le donne vittime di tratta per sfruttamento sessuale)⁴².

Un'altra tematica riguarda la capacità dei servizi di protezione di rispondere alle esigenze delle vittime. La maggior parte dei sistemi di protezione nazionali è stata istituita in risposta agli impegni assunti nell'ambito degli strumenti regionali contro la tratta. In seguito alla diffusione di altre forme di sfruttamento (sfruttamento lavorativo, servitù domestica, accattonaggio forzato), la maggior parte dei paesi ha deciso di ampliare il sistema di protezione esistente, con poca attenzione alle diverse esigenze delle vittime (ad esempio, nel caso di vittime straniere presenti in maniera irregolare nel paese, di uomini e donne vittime di sfruttamento lavorativo, di lavoro forzato e delle pratiche correlate)⁴³.

Infine, vi sono scarse informazioni su come i paesi facciano il monitoraggio della qualità dei servizi di assistenza forniti alle vittime. In diversi paesi europei (ad esempio, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito) l'erogazione dei servizi di protezione è affidata a una singola organizzazione della società civile, che a sua volta subappalta ad altri fornitori i servizi che non riesce a fornire internamente, come l'assistenza legale. In una simile modalità di erogazione, la qualità dei servizi può essere inclusa come elemento del rapporto contrattuale tra l'appaltatore e il committente, ma è responsabilità dell'appaltatore assicurare che i servizi forniti dai subappaltatori rispondano agli standard qualitativi richiesti. A livello pratico, il controllo effettuato dalle agenzie governative sull'erogazione dei servizi si limita alla supervisione amministrativa e finanziaria (ad esempio, quante vittime sono state assistite, per quanto tempo, l'importo erogato, e così via). Nel Regno Unito, ad esempio, nel 2017 l'Audit Office ha sottolineato al Ministero dell'Interno che, in assenza di standard di assistenza e di un solido regime di ispezioni, era impossibile valutare la qualità dell'assistenza e l'efficacia del sostegno fornito alle vittime della schiavitù moderna⁴⁴. In questo senso, il governo si è impegnato ad adottare gli standard di assistenza della Human Trafficking Foundation come criteri minimi di sostegno alle vittime⁴⁵.

⁴² Per una sintesi delle principali sfide che riguardano le misure di assistenza alle vittime, vedasi GRETA, *9th General Report on GRETA Activities*, 2020.

⁴³ GRETA, *9th General Report*.

⁴⁴ Regno Unito, National Audit Office, *Report by the Comptroller and Auditor General on reducing modern slavery*, 2017.

⁴⁵ Human Trafficking Foundation, *The Slavery and Trafficking Survivor Care Standards*, 2018.

Le pratiche nazionali evidenziano l'importanza di adottare un meccanismo nazionale di *referral* per migliorare l'identificazione delle vittime e fornire servizi di protezione in linea con le esigenze individuali⁴⁶. Altrettanto importante è che coloro che fanno parte di tale meccanismo, ossia le persone che entrano in contatto con le vittime, come gli ispettori del lavoro, i funzionari per l'immigrazione e l'asilo, gli assistenti sociali, il personale sanitario e il personale delle organizzazioni della società civile, collaborino con le autorità di vigilanza e contrasto al processo di identificazione. Un sistema di identificazione e protezione ben funzionante richiede anche la definizione di chiari indici di sfruttamento. Ciò è particolarmente utile per formare e orientare il personale di primo intervento e di supporto con l'obiettivo di assicurare un'applicazione uniforme degli standard di qualità, dall'identificazione fino alla fine del processo di *referral*. Poiché nessuna organizzazione è in grado da sola di fornire la totalità dei servizi di assistenza necessari alle vittime di diverse forme di sfruttamento, diversi paesi danno in appalto alcuni servizi fondamentali a uno o più fornitori, che a loro volta subappaltano i servizi che non possono fornire internamente⁴⁷.

Infine, lo sviluppo di una serie di standard di qualità per la fornitura di servizi e di un solido sistema di monitoraggio e di valutazione è essenziale per garantire l'efficacia dei sistemi di protezione rivolti alle vittime di sfruttamento lavorativo. Essi sono fondamentali anche per il processo di inclusione socio-lavorativa che dovrebbe far seguito all'assistenza fornita tramite il sistema di *referral* descritto nella presente nota.

⁴⁶ Dei 42 paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa, 31 hanno un meccanismo nazionale di *referral* formale. Tra i paesi dell'UE, ad esempio, l'Austria e la Polonia non hanno ancora istituito un meccanismo nazionale di *referral*. GRETA, *9th General Report*.

⁴⁷ Nei paesi in cui l'amministrazione pubblica è decentrata (ad esempio, Italia, Germania e Spagna) l'erogazione dei servizi di protezione è organizzata a livello regionale/federale attraverso bandi di gara regionali/federali, o attraverso il rinvio a servizi assistenziali regionali/locali (che a loro volta dispongono di una propria rete di fornitori di servizi) o tramite bandi di gara per la presentazione di proposte progettuali. In questi casi, disporre di chiari indici di sfruttamento, di linee guida per l'identificazione e la protezione delle vittime, di standard di qualità per l'erogazione dei servizi e di un solido sistema di monitoraggio è fondamentale per garantire un supporto uniforme in tutto il paese.

5. Bibliografia

CE (Commissione Europea). 2018. *Second Report on the Progress Made in the Fight against Trafficking in Human Beings*.

Cusveller, J., e E. Kleemans. 2018. "Fair Compensation for Victims of Human Trafficking? A Case Study of the Dutch Injured Party Claim", *International Review of Victimology*, 24(3): 297–311.

Danimarca, Ministero degli Affari Esteri. 2019. [*Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings 2019–2021*](#).

GRETA (Gruppo di Esperti sulla Lotta contro la Tratta di Esseri Umani del Consiglio d'Europa). 2015. *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Austria. Second Evaluation Round*.

—. 2016b. *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Denmark. Second Evaluation Round*.

—. 2017. *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Norway. Second Evaluation Round*.

—. 2018a. *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Spain. Second Evaluation Round*.

—. 2018b. *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Luxembourg. Second Evaluation Round.*)

—. 2019a. *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Germany. Second Evaluation Round*.

—. 2019b. *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy. Second Evaluation Round*.

—. 2020a. *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Czech Republic. First Evaluation Round*.

—. 2020b. *9th General Report on GRETA Activities*.

FLEX (Focus on Labour Exploitation), Fairwork, e ADPARE. 2015. *Identification and Support of Victims of Trafficking for Labour Exploitation in the Netherlands, the UK and Romania*.

Human Trafficking Foundation. 2018. *The Slavery and Trafficking Survivor Care Standards*.

Italia, Dipartimento per le Pari Opportunità. 2016. *Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento*.

—, Ispettorato Nazionale del Lavoro. 2019. *Linee guida intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro — attività di vigilanza*, Circolare n. 5.

—, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2019. *Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020–2022*.

ODIHR (Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell'OSCE [Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa]). 2004. *National Referral Mechanism: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons*.

OIL. 2008. *Forced Labour and Human Trafficking: Handbook for Labour Inspectors*.


—. 2010. *Labour Inspection in Europe: Undeclared Work, Migration, Trafficking*.

- . 2012a. *Global Estimate of Forced Labour. Regional Factsheet: European Union.*
- . 2012b. *Hard to See, Harder to Count: Survey Guidelines to Estimate Forced Labour of Adults and Children.*
- . 2017. *Global Estimates of Child Labour and Modern slavery — Europe and Central Asia Regional Brief.*
- . 2018. *Ending Forced Labour by 2030: A Review of Policies and Programmes.*
- . 2020. *Lavoro dignitoso e inclusione sociale delle vittime di sfruttamento lavorativo. Un'analisi comparativa.*
- . In corso di pubblicazione. *Review of Policies and Programmes to Tackle Labour Exploitation, Illegal Recruitment and Forced Labour in Europe.*
- , Special Action Programme to Combat Forced Labour. 2005. *Human Trafficking and Forced Labour Exploitation. Guidelines for Legislation and Law Enforcement.*
- , e CE (Commissione Europea). 2009. *Operational Indicators of Trafficking for Labour Exploitation.*
- Paesi Bassi. s.d. [“National Referral Site for Human Trafficking”](#).
- Regno Unito, *Modern Slavery Act*, 2015.
- , Home Office. 2018. *Discretionary Leave Considerations for Victims of Modern Slavery.*
- . 2014. *Review of the National Referral Mechanism for Victims of Human Trafficking.*
- . 2016. *Victims of Modern Slavery — Competent Authority Guidance.*
- . 2020. *Modern Slavery Act 2015 — Statutory Guidance for England and Wales.* Versione del 1 marzo 2020.
- , National Audit Office. 2017. *Report by the Comptroller and Auditor General on Reducing Modern Slavery.*
- Spagna, Governo. 2011. [Protocollo marco de protección de víctimas de trata de seres humanos.](#)
- UE-ADF (Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali). 2015. *Severe Labour Exploitation: Workers Moving within or into the European Union: States' Obligations and Victims' Rights.*

Questa pubblicazione è frutto del progetto “Supporto al rafforzamento della governance inter-istituzionale sullo sfruttamento lavorativo in Italia” che è co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il Servizio di Supporto alle Riforme Istituzionali e attuato dall’Ufficio per l’Italia e San Marino dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, in collaborazione con la Commissione Europea. Le opinioni espresse in questa pubblicazione non riflettono necessariamente quelle della Commissione Europea o dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.


Co-funded by
the European Union





Organizzazione Internazionale del Lavoro
Ufficio per l'Italia e San Marino
Villa Aldobrandini
Via Panisperna 28
00184 Roma
Tel. +39 06 678 4334
rome@ilo.org
ilo.org/rome

ISBN 978-92-2-033716-5



9 789220 337165 >